

TI_GERICHTE 42.2024.20 vom 30. September 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-09-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2024.20

FR: TI_GERICHTE 42.2024.20 du 30 septembre 2024

IT: TI_GERICHTE 42.2024.20 del 30 settembre 2024

Erwägungen

E. 18

marzo 2024 questa Corte, con giudizio 42.2024.3, ha stralciato dai ruoli la causa relativa al ricorso per denegata/ritardata del 24 gennaio 2024, nel quale RI 1 aveva chiesto, in particolare, di ordinare all'USSI di dare integrale ed esatta esecuzione alla sentenza 42.2023.26 del 16 ottobre 2023 entro una data certa, in quanto divenuta priva d'oggetto.

Il TCA ha rilevato che l'USSI, in applicazione della STCA 42.2023.26 del 16 ottobre 2023, dopo aver esperito gli accertamenti indicati nel giudizio menzionato, aveva emesso due decisioni già precedentemente al ricorso del 24 gennaio 2024, e meglio il 9 e il 10 gennaio 2024, e due ulteriori decisionipendente causa, il 29 e il 30 gennaio 2024, eseguendo così in modo completo la sentenza 42.2023.26.

1.6. Con sentenza 42.2023.48 del 25 marzo 2024, cresciuta in giudicato incontestata, il TCA ha poi rinviato l'incarto all'USSI per determinare se il rientro della ricorrente in Italia, suo Paese d'origine, fosse oppure no assolutamente incompatibile con le sue condizioni di salute.

Questo Tribunale ha indicato che, dopo aver esperito le necessarie indagini, l'amministrazione avrebbe valutato nuovamente quale tipo di aiuto ex art. 12 Cost., riconoscere a RI 1 da ottobre 2023.

1.7. Il

E. 023

e 20.10.2023". (Doc. VI3) L'amministrazione, il 9 agosto 2024, ha emesso un'ulteriore decisione su reclamo (cfr. doc. VI4) con la quale ha respinto il reclamo del 18 marzo 2024 di RI 1 contro il provvedimento dell'8 marzo 2024 con cui, ritenuta la sua situazione alloggiativa di quel momento (il 15 febbraio 2024 il Pretore di _____ aveva ordinato lo sfratto immediato di RI 1 dall'appartamento sito a _____, che è stato eseguito il 12 marzo 2024; cfr. STCA 42.2023.48 del 25 marzo 2024), le era stata garantita, quale aiuto d'emergenza, la permanenza in un alloggio collettivo presso una struttura di prima accoglienza (_____) per un periodo massimo di sette giorni, così da consentirle di organizzarsi per il rimpatrio in Italia (cfr. doc. VI pag. 3). Con successiva decisione su reclamo del 12 agosto 2024 (cfr. doc. VI5) l'USSI ha respinto il reclamo del 23 marzo 2024 della ricorrente avverso i provvedimenti del 20 e del 21 marzo 2024. Con la decisione del 20 marzo 2024 era stata garantita all'insorgente la permanenza presso _____ fino al 27 marzo 2024 (cfr. doc. VI5 pag. 4). Con la decisione del 21 marzo 2024, in riferimento al decreto 42.2023.48 del 30 gennaio 2024 (cfr. consid. 1.4.), erano, per contro, state riconosciute le seguenti prestazioni speciali: - Conteggio prestazioni in cassa malati del 24.04.2023 n° _____ di CHF 1'130.15. Vengono riconosciuti CHF 1'041.30 relativi

a costi LAMal (pagati direttamente ad _____). La differenza di CHF 88.85 relativa a costi non riconosciuti LAMal non viene riconosciuta dal nostro Ufficio e resta pertanto a suo carico; - Conteggio prestazioni cassa malati del 19.2.2024 n° _____ di CHF 1'571.55. Vengono riconosciuti CHF 1'545.00 relativi ai costi di degenza ospedaliera (pagati direttamente ad _____). La differenza di CHF 26.55 relativa a costi non riconosciuti LAMal non viene riconosciuta dal nostro Ufficio e resta pertanto a suo carico.” (Doc. VI5) L'amministrazione, il 13 agosto 2024, ha emesso un'altra decisione su reclamo (cfr. doc. VI6) con la quale ha respinto il reclamo del 13 aprile 2024 di RI 1 contro un ulteriore provvedimento del 21 marzo 2024 e le decisioni del 3 e 10 aprile 2024. Con la decisione del 21 marzo 2024 erano state ritrasmesse all'interessata le fatture non riconosciute, e meglio: - Fattura _____ economia domestica del 06.02.2024 relativa al periodo 01.01.2024 – 31.12.2024; - Fattura _____ del 30.01.2024 relativa al periodo 1.10.2023 – 31.12.2023; - Diffida del 08.11.2023 relativa ai contributi personali per il periodo 01.07.2023 - 30.09.2023; Diffida del 07.02.2024 relativa ai contributi personali per il periodo 01.10.2023 - 31.12.2023; - Conteggio prestazioni cassa malati _____ del 18.01.2024 n° _____ di CHF 26.55 relativo a costi non riconosciuti LAMal, non riconosciuti dal nostro Ufficio; - Sollecito per partecipazioni non pagate del 19.02.2024 di CHF 29.50” (Doc. VI6 pag. 5) Con decisione del 3 aprile 2024 la parte resistente aveva garantito alla ricorrente la permanenza presso _____ dal 28 marzo al 15 aprile 2024 (cfr. doc. VI6 pag. 6). Tale provvedimento è stato annullato dalla decisione del 10 aprile 2024, ritenuto “che dal 4 aprile 2024 è rientrata nel suo appartamento di _____ e che ha quindi rinunciato all'aiuto d'emergenza” (cfr. doc. VI pag. 6). Infine con decisione su reclamo del 14 agosto 2024 (cfr. doc. VI7) l'USSI ha respinto il reclamo del 27 maggio 2024 di RI 1 avverso il provvedimento del 23 maggio 2024, con cui le era stato negato un aiuto d'urgenza richiesto il 13 maggio 2024 (cfr. consid. 1.7.; doc. A2; VI7 pag. 2). 1.15. La ricorrente, il 31 agosto 2024, ha presentato le proprie osservazioni (cfr. doc. VIII + B1-4), le quali sono state trasmesse per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. IX). considerato in diritto in ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015). nel merito 2.2. La presente fattispecie concerne il ricorso del 22 giugno 2024 di RI 1 per denegata/ritardata giustizia in relazione al suo reclamo del 27 maggio 2024 interposto, segnatamente, contro la decisione del 23 maggio 2024 riguardante il rifiuto di riconoscerle un aiuto d'urgenza richiesto il 13 maggio 2024 (cfr. consid. 1.12.). Dal ricorso del 22 giugno 2024, infatti, si evince: " (...) Ad oggi non risulta alcun intervento dell'USSI e nessuna decisione su opposizione malgrado il termine impartito dalla ricorrente sia decorso infruttuosamente in relazione alla

richiesta di aiuto d'urgenza avanzata dalla ricorrente in data 13 maggio 2024. Con il presente atto la ricorrente impugna, pertanto, il silenzio illegittimamente dall'Amministrazione adita e il ritardo ingiustificato nell'esecuzione dell'aiuto in situazioni di bisogno e stante l'urgenza, nei limiti del proprio interesse, si chiede l'esecuzione in tempi brevi, con conseguente accoglimento del presente ricorso. (...)» (Doc. I pag. 3) 2.3.

Secondo l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato, non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo. 2.4. Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1.; DTF 107 Ib 164 consid. 3b). Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall'art. 29 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l'autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 5.1.; DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). In una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. l'Alta Corte ha evidenziato che il principio della celerità, benché sia un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza. In una sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009, relativa al diniego di giustizia nel contesto di una domanda di aiuto d'emergenza, il Tribunale federale si è, inoltre, così espresso: " (...) 3.1 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]). 3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst. et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) peut demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être

allouée au recourant. Aussi bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art. 57 al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b)." In caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia l'oggetto della vertenza riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia realizzata una denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere, infatti, unicamente l'emanazione dell'atto in questione. La lite non si estende, per contro, ai diritti e agli obblighi che possono risultare dal merito della causa. In questo senso il ricorso per denegata/ritardata giustizia non ha un effetto devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2). 2.5. Nella concreta evenienza questa Corte constata, come rilevato nei fatti, che l'USSI, pendente causa, e meglio il 14 agosto 2024, ha emanato la decisione su reclamo relativa al reclamo del 27 maggio 2024 interposto contro il provvedimento del

E. 23

maggio 2024, con cui le era stato negato un aiuto d'urgenza richiesto il 13 maggio 2024, sollecitato il 4 giugno 2024 (cfr. consid. 1.7.; 1.8.; 1.14.; 2.2.; doc. VI7).

Il 6, il 7, l'8, il 9, il 12 e il 13 agosto 2024 l'amministrazione ha, peraltro, emesso sei ulteriori decisioni su reclamo riguardanti i reclami datati 27 e 31 gennaio 2024, 1° febbraio 2024, 18 e 23 marzo 2024 e 13 aprile 2024 concernenti altre richieste di prestazioni (aiuto d'urgenza e prestazioni speciali; cfr. consid. 1.14.) della ricorrente (cfr. doc. VI1-VI6).

Con i provvedimenti del mese di agosto 2024 citati l'amministrazione si è, dunque, chinata, non soltanto sul reclamo più recente del 27 maggio 2024, bensì si è espressa anche in merito agli altri reclami del 2024 pendenti inoltrati dall'insorgente.

La causa, da questo profilo, deve, di conseguenza, venire stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto (in questo senso cfr. STF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011 consid. 1; STF 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008; STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_889/2007 del 12 febbraio 2008; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006; DTF 125 V 374; SVR 1998 UV Nr. 11; SVR 1996 KV Nr. 3; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022; STCA 42.2021.49 del 27 settembre 2021; STCA 42.2021.31 del 14 giugno 2021; STCA 42.2020.30 del 21 dicembre 2020; STCA 42.2020.6 del 25 maggio 2020; STCA 35.2019.4 del 14 febbraio 2019; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018; STCA 42.2017.29 del 22 maggio 2017; STCA 42.2016.21 del 31 gennaio 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell'11 giugno 2014).

Giova segnalare, al riguardo, che in una sentenza 9C_220/2022 dell'11 agosto 2022 l'Alta Corte, contestualmente a un ricorso del 27 aprile 2022 per denegata giustizia, ha stralciato la causa dai ruoli, poiché il 5 maggio 2022 il Tribunale cantonale - al quale

l'assicurato aveva ricorso il 17 febbraio 2020 contro una decisione su opposizione del 17 gennaio 2020 con cui la Cassa di compensazione aveva sospeso la sua domanda di prestazioni complementari in attesa dei chiarimenti circa il suo domicilio, ritenuto che non beneficiava di uno statuto di soggiorno legale in Svizzera - aveva emesso la sentenza.

Il TF ha comunque osservato che, alla luce degli elementi del caso concreto e delle misure istruttorie relative allo statuto di soggiorno del ricorrente, un lasso di tempo di ventisei mesi tra il deposito del ricorso cantonale (il 17 febbraio 2020) e l'emissione della sentenza cantonale (il 5 maggio 2022), rispettivamente di meno di un mese tra la fine dello scambio degli allegati (il 14 aprile 2022) e l'emanazione del giudizio cantonale, non andava considerato a tal punto eccessivo da costituire una violazione del principio di celerità. Visto che la censura di ritardo inammissibile si rivelava infondata, all'assicurato, patrocinato da un avvocato, è stato negato il diritto a ripetibili.

In questa sede il TCA è, del resto, chiamato a stabilire soltanto se l'USSI si sia o meno reso colpevole di una denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel merito delle richieste formulate nell'impugnativa (cfr. consid. 2.4.).

Va, altresì, rilevato che RI 1, con ricorso del 2 settembre 2024, ha impugnato davanti a questa Corte le decisioni su reclamo datate 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 agosto 2024 (cfr. doc. I inc. 42.2024.25-31; doc. VII-VI7; consid. 1.14.).

2.6. Il TCA, per inciso, riguardo all'asserzione ricorsuale secondo cui all'insorgente non sarebbero state erogate prestazioni dal mese di dicembre 2022 - quando è stata presentata una domanda di prestazioni assistenziali - al mese di ottobre 2023 allorché è stata emanata la relativa sentenza 42.2023.26 (cfr. doc. I; consid. 1.12.; 1.3.), evidenzia di aver già statuito al riguardo.

In effetti con giudizio 42.2024.3 del 18 marzo 2024 il ricorso di RI 1, con cui aveva chiesto, in particolare, di ordinare all'USSI di dare integrale ed esatta esecuzione alla sentenza 42.2023.26 del 16 ottobre 2023 entro una data certa, nonché di accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione, è stato stralciato dai ruoli in quanto ricevibile, poiché l'USSI aveva emesso in proposito quattro decisioni il 9, il 10, il 29 e il 30 gennaio 2024, eseguendo, così, in modo completo la sentenza 42.2023.26 del 16 ottobre 2023.

I provvedimenti datati 9, 10, il 29 e il 30 gennaio 2024 menzionati sono stati contestati dall'insorgente con reclami all'USSI, il quale ha emesso le relative decisioni su reclamo il 6, il 7 e l'8 agosto 2024 (cfr. doc. VI1; VI2; VI3; consid. 1.14.; 2.5.) che sono poi state impugunate davanti a questo Tribunale il 2 settembre 2024 (cfr. inc. 42.2024.25-31; consid. 2.5.).

2.7. Per quanto attiene alla domanda generica di riesame da parte di USSI del suo diritto a prestazioni assistenziali ordinarie che RI 1 ha formulato, dapprima, in modo informale nel messaggio di posta elettronica del 4 giugno 2024 concernente il reclamo del 27 maggio 2024 (cfr. doc. A6; consid. 1.9.) e poi nel petito del ricorso per denegata giustizia del 22 giugno 2024 (cfr. doc. I; consid. 1.12.), va innanzitutto rilevato che tale richiesta, nel contesto del ricorso per denegata/ritardata giustizia risulta irricevibile, non facendo esplicito riferimento ad alcun ritardo nell'emanazione di una decisione.

2.8. Nel caso in cui, invece, l'insorgente nel ricorso del 22 giugno 2024 per denegata/ritardata giustizia abbia voluto implicitamente censurare il modo di procedere

dell'amministrazione che non avrebbe ancora deciso circa il suo eventuale diritto a prestazioni assistenziali ordinarie, si osserva che la medesima, la quale ha motivato la sua domanda, affermando che fino a quando non ci sarà una decisione formalmente passata in giudicato che dichiara che quel termine di partenza è corretto e che si pronuncia sulla legalità o meno della mia posizione di soggiorno sul territorio a partire da quel termine, il mio soggiorno sul territorio deve ritenersi legale a tutti gli effetti e che quindi ha diritto all'assistenza sociale ordinaria (cfr. doc. A6; I pag. 6), ha precisato di postulare il riesame da parte di USSI del diritto alle prestazioni assistenziali ordinarie in attesa di AI (cfr. doc. A6).

RI 1 ha effettivamente pendente presso l'Ufficio AI una domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità (cfr. STCA 42.2024.48 del 25 marzo 2024).

Tutto ben considerato, la richiesta della ricorrente relativa alle prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. A6; I), di cui lamenterebbe, in maniera sottintesa, un ritardo nell'evasione, deve, dunque, intendersi quale verifica ex nunci di un suo eventuale diritto.

Al riguardo non risulta, però, alcuna domanda formale (recente) presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps, che l'insorgente ben conosce, avendo seguito più volte questo iter.

L'USSI non è, perciò, ad ogni modo stato investito di una nuova procedura in tal senso.

In simili condizioni, a tale Ufficio, il quale, in virtù degli art. 60 Las, 1 e 2 cpv. 1 lett. a Reg.Las, è competente nel Cantone Ticino a decidere in ambito dell'assistenza sociale, non può essere contestato di non essersi pronunciato in merito, né può essergli imputato un ritardo nell'emanazione di una decisione impugnabile con reclamo all'USSI stesso, contro la cui decisione su reclamo è susseguentemente possibile ricorrere al TCA (cfr. art. 65 cpv. 1 Las, 15 cpv. 4 Reg.Laps e 33 Laps; STCA 42.2024.14 del 22 luglio 2024 consid. 2.11.).

Per questo aspetto il ricorso per denegata/ritardata giustizia deve essere respinto.

2.9. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las).

L'art. 29 Lptca enuncia:

"1 La procedura è gratuita per le parti.

2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1000 franchi.

L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le

spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.10 del 27 maggio 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 del 11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.